



**UNIONE DEI COMUNI COMPRENSORIO DI
NAXOS E TAORMINA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

TRIENNIO 2021-2023

Premessa

a) L'attività di pianificazione

Il presente piano nasce dall'obbligo previsto dalla L 190/2012, come declinato dagli orientamenti applicativi dell'ANAC (Piano nazionale dell'anticorruzione approvato dall'ANAC (ex Civit) con delibera n. 72 del 2013; del. ANAC n. 12 del 2015; PNA 2016 approvato dall'ANAC con del. 831/2016; aggiornamento 2017 approvato con del. 1208/2017; aggiornamento 2018 approvato con del. 1074/2018; aggiornamento 2019 approvato con del. 1064/2019).

La definizione del Piano tiene conto del fatto che l'Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos Taormina non ha ancora ricevuto l'attribuzione da parte dei Comuni aderenti di alcune funzioni. Nonostante sia in corso un processo di approvazione delle delibere nei singoli Enti aderenti l'Unione non è titolare di funzioni derivate ma espleta solo le funzioni essenziali connesse all'esistenza stessa dell'Ente: protocollazione atti, servizio finanziario, servizio amministrativo e servizio tecnico.

b) Il contesto

Con atto costitutivo sottoscritto in data 20.6.2016, rep. N. 1 del 30.6.2016, i Comuni di Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Gallodoro e Mongiuffi Melia, hanno costituito l'Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina.

Con successiva delibera di consiglio dell'unione dei n. 3 del 6.8.2019 è stato aggiornato lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina con l'adesione del Comune di Taormina;

b 1) .Dati generali e contesto interno

L'Unione dei Comuni ha una popolazione complessiva pari alla somma degli abitanti appartenenti ai Comuni aderenti all'Unione pari circa a 25.000 abitanti e non

esercita alcuna funzione derivata se non quelle essenziali legati all'esistenza stessa dell'Unione come soggetti di diritto.

E' in corso un procedimento di approvazione delle delibere consiliari di attribuzione delle funzioni all'Unione.

Il personale è composto da 4 dipendenti assegnati all'Unione dai singoli comuni.

L'Unione non ha capacità assunzionale in quanto non è stata mai ceduta dagli Enti aderenti.

b 2) Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, ci si avvale degli elementi e dei dati contenuti nell'apposito documento redatto a tal fine dalla Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 67/2019 e disponibile al link <https://www.cittametropolitana.me.it/repository/albo-retorio/allegati/2019/Docs24603/67-DS-2019.PDF> messo a disposizione, in data 9 gennaio 2020, del progetto "Comunità di Pratiche" condiviso tra i Comuni del messinese e coordinato dalla Città Metropolitana, consolidato e implementato nel corso degli ultimi anni.

Nelle relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministero dell'Interno al Parlamento, si rileva la presenza di distinte strutture criminali di tipo mafioso accomunate dalla capacità di condizionamento del tessuto economico imprenditoriale e della pubblica amministrazione

c) Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano è proposto dal Presidente della Giunta dell'Unione e approvato dalla Giunta dell'Unione. In particolare data l'assenza di funzioni derivate non è stato nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Non sono giunte segnalazioni di eventi corruttivi.

Si è proceduto a mappare i procedimenti esistenti e si procederà, una volta attribuite le funzioni a mappare in modo più puntuale i procedimenti.

La valutazione del rischio, modificata profondamente dal PNA 2019, sarà oggetto di analisi nel corso del 2021. Al momento, in sede di prima applicazione del PNA 2019, sono state integrate talune misure specifiche di prevenzione.

L'aggiornamento del Piano avverrà, previo inserimento di un avviso, sul sito internet istituzionale, al fine di ricevere eventuali proposte. Il Piano e i suoi aggiornamenti saranno inseriti nel sito internet istituzionale e inviati via posta elettronica ai Responsabili di servizio.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 2013 e di seguito anche "Programma") è ormai trasfuso, sin dal 2017, nel Piano di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche di cui alla L 97/2016. L'indicazione ancora come "programma" e la divisione interna della parte relativa alla prevenzione della corruzione rispetto a quella relativa alla trasparenza, servono solo per meglio comprenderne lo specifico contenuto e gli obblighi previsti.

Titolo I

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le disposizioni volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione e alla promozione della trasparenza, contenute nel Piano:
 - a) sono diretta emanazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nonché delle norme giuridiche e regolamentari – nazionali, locali, comunitarie e internazionali – che incidono sulle attività oggetto del Piano;
 - b) costituiscono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 Cost.

Art. 2

Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Piano è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione; la nozione di corruzione è da intendersi come maladministration, ossia condotte devianti rispetto al più efficace, efficiente ed economico perseguimento dell'interesse pubblico;
- b) considerare tra le attività maggiormente "sensibili" non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1, c. 16, della l. n. 190 del 2012, ma anche quelle di cui all'art. 9;
- c) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione con particolare riguardo ai suddetti settori;
- d) attivare idonee procedure al fine di selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- e) garantire l'idoneità, morale e operativa, del personale chiamato ad operare nei predetti settori;
- f) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- g) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità e le incompatibilità dei dipendenti rispetto allo svolgimento di altre attività lavorative;
- h) assicurare la puntuale applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti.

2. Il Piano è stato redatto tenendo conto dei principi indicati nel PNA 2019, ossia quello di effettività (indicazione di misure il più possibile realizzabili, almeno in ipotesi) e quello di gradualità (implementazione del Piano e delle misure precedenti, progressivamente).

Organi e personale

Art. 3

Gli organi politici

1. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'"interno dell"Unione e i relativi compiti e funzioni sono:

a) Consiglio:

Indica obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa e criteri di organizzazione nel DUP e stanziamento risorse economiche per il Piano.

b) Giunta Esecutiva:

- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190 e D.Lgs. n. 97/2016) e ne comunica il nominativo ad A.N.A.C., utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (PNA 2016);
- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (art. 1, commi 8 e 60, della Legge n. 190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'assenza di tali obiettivi può essere sanzionata (D.L. n. 90/14);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- propone lo stanziamento in bilancio delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

Art. 4

Sui poteri del RPCT, l'ANAC nel PNA 2019, riprendendo la delibera n. 840 del 2018, ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una delibazione sul fumus di quanto rappresentato al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano -, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.

Art. 5

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, al momento non ancora nominato, esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa al processo di gestione del rischio;

b) considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44, d.lgs. n. 33 del 2013);

d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

e) partecipa alla valutazione dei Responsabili di servizio.

Art. 6

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari:

a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;

b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

Art. 7

I Responsabili di Servizio –

1. I Responsabili di servizio collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella redazione del Piano e nella sua applicazione, facendolo osservare nell'ambito delle competenze loro assegnate.

2. I Responsabili di servizio sono in particolare tenuti a:

a) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

b) dare attuazione alle misure previste nel Piano;

- c) fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- d) formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- e) provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, segnalando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni situazione di possibile anomalia;
- f) svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera struttura organizzativa, sull'attività dell'Unione e sulle condotte assunte;
- g) partecipare al processo di gestione del rischio;
- h) assicurare l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti;
- i) assicurare la tracciabilità dei processi decisionali rispetto agli atti e ai provvedimenti di competenza;
- l) assicurare che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse del personale loro assegnato, vigilando e segnalando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano comportare situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione amministrativa;
- m) improntare ogni condotta in modo da garantire la maggiore imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3. I Responsabili di servizio informano periodicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza circa il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e comunicano l'esito del monitoraggio per le pubblicazioni al sito internet istituzionale.

Art. 8

I Dipendenti

L'Unione dei Comuni Naxos Taormina non ha dipendenti a tempo indeterminato ma solo dipendenti assegnati dai singoli Comuni.

Tutti i dipendenti osservano le disposizioni del Piano e in ottemperanza allo stesso:

- a) concorrono ad attuare la prevenzione;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio;

- c) segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al proprio Responsabile di servizio e all'Ufficio procedimenti disciplinari;
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7, d.p.r. 62/2013, nonché di ogni altra disposizione normativa e amministrativa;
- e) danno esecuzione agli obblighi di trasparenza;
- f) improntano ogni condotta in modo da garantire la maggiore imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 9

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Unione dei Comuni

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- a) osservano le misure contenute nel Piano;
- b) segnalano le situazioni di illecito;
- c) improntano ogni condotta in modo da garantire la maggiore imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 10

Il rischio corruttivo

Procedimenti sottoposte al rischio di corruzione

Nell'allegato b sono definite le aree di rischio i rischi concreti connessi al limitato numero di procedimenti dell'Unione e le conseguenti misure previste.

I procedimenti coinvolti sono tutti quelli afferenti alle aree di rischio.

I servizi a più elevato rischio corruzione sono quelli indicati nell'allegato b in calce alle singole aree di rischio. Il rischio è stato individuato sulla base delle probabilità di verifica di eventi corruttivi.

Art. 11

Misure organizzative strutturali per la prevenzione della corruzione.

Principi strategici

1. Con i termini indicati in rubrica si intende la necessità di prevedere misure organizzative che agiscano strutturalmente sull'Amministrazione, al fine di rendere omogenea l'azione amministrativa. Tali misure tendono a dare maggiore regolamentazione dei procedimenti, uniformazione delle prassi e trasparenza a mezzo dell'unificazione delle condotte, che consentono comparazioni più agevoli.

2. Tenuto conto che nell'Unione Comprensorio "Naxos Taormina" **non sono presenti funzioni derivate** in quanto i Comuni aderenti non hanno ancora proceduto alla stipula delle convenzioni i procedimenti che l'Unione adotta sono solo quelli previsti ex lege e quelli connessi alla funzione proprie dell'Ente quale soggetto di diritto.

3. Le misure da adottare **dovranno essere implementate quando l'Unione avrà funzioni derivate dai Comuni.**

4. In questa fase intermedia le misure strutturali da adottare sono le seguenti:

a)–TRASPARENZA

E' prevista come misura fondamentale in quanto la pubblicazione di dati e informazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione consente ai cittadini un controllo diretto sull'operato della stessa rendendo quindi più difficile o immediatamente rilevabili anomalie potenzialmente indice di comportamenti impropri. Tale misura si sostanzia essenzialmente nella corretta applicazione del D.lgs 33/2013 come integrato dal D.lgs. 97/2016 e delle Linee guida approvate dall' Anac il 28/12/2016 con delibera n.1310 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016". Secondo la definizione contenuta nell'art.1 del D.lgs 33/2013, modificato dal D.lgs 97/2016, la trasparenza è intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Tali finalità sono state ulteriormente potenziate con l'introduzione di una nuova tipologia di "Accesso

Civico” denominato “generalizzato” che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

b. utilizzo di modelli di atti uniformi per tutti gli uffici;

c. gestione del conflitto di interessi, secondo le indicazioni contenute nel PNA 2020:

Il tema del conflitto di interessi è ricordato con particolare cura dal PNA 2019. La disciplina di riferimento è quella prevista dall'art. 6 bis, L 241/1990, che individua il semplice conflitto di interessi potenziale, dall'art. 7, che individua il conflitto di interessi reale, art. 6, che individua gli obblighi di comunicazione dei conflitti di interessi economici, del DPR 62/2013, e dall'art. 42, DLGS 50/2016, in materia di conflitto di interessi nei contratti. Non avendo approvato un proprio Codice di Comportamento si farà richiamo ai codici di comportamento approvati dal Comune di Giardini Naxos, così come previsto dalla norma di rinvio presente nello Statuto.

Le misure da adottare per gestire il conflitto possono individuarsi nelle seguenti:

a) Inserimento di apposita clausola negli atti. In tutti gli atti occorre inserire il riferimento all'assenza di cause di conflitto di interessi del dipendente che sottoscrive l'atto. La formula può essere questa: “Il Responsabile del settore dichiara l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 e del Codice di comportamento”.

b) Controllo dell'assenza di conflitto di interesse da svolgersi annualmente

Art. 12

Misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione

1. Per le aree a più elevato rischio, le misure sono quelle indicate in calce a ogni scheda di cui all'allegato 1).

2. Ai sensi dell'art.1, c. 9, L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

1) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;

2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; si precisa tuttavia che l'esiguo numero di dipendenti nonché l'assenza di funzioni derivato in capo all'Unione rende improbabile che i procedimenti possano essere assegnati a dipendenti diversi, anche considerando che un sufficiente livello di specializzazione è necessario ed è pertanto difficile che un dipendente possa avere competenze diversificate idonee a ricoprire più procedimenti diversi;

3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

4) distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore e il Responsabile del settore;

Art. 13

Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Procedura in materia di segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico. Art. 54-bis del D. Lgs. n. n. 165/2001 – (c.d. whistleblower).

Con la presente sezione del Piano anticorruzione si porta a conoscenza di tutto il personale dipendente e cittadini la disciplina prevista dall'ordinamento a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la relativa procedura per la segnalazione di fatti illeciti attivabile all'interno di questa Pubblica Amministrazione.

Fonte normativa e natura dell'istituto

L'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012 ha inserito nell'ambito del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54 bis, ad oggetto: "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione, da parte dei dipendenti comunali, di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), misura nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

L'anzidetto articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 disciplina quanto segue:

“Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sotto-posto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Nei commi successivi la norma prevede poi la tutela dell’anonimato del segnalante, il divieto di discriminazione e l’esclusione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla L. 241/1990.

Come disposto sin dalla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e dalle disposizioni normative di cui sopra, con la presente sezione si provvede a definire:

- l’ambito soggettivo di applicazione;

 - l’oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela;

- le procedure di segnalazione di presunti illeciti da parte dei dipendenti al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito “ Responsabile”);

 - la procedura di gestione delle segnalazioni;

 - le misure di tutela del segnalante;

 - le misure di tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione;

 - la responsabilità del segnalante.

Ambito soggettivo di applicazione

La tutela ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 è riconosciuta a tutti i dipendenti che in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite ed effettuano una segnalazione.

L’Unione dei Comuni “Comprensorio Naxos e Taormina” estende tale forma di tutela ai consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente. Al riguardo si specifica che viene definito whistleblower “colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire ... Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi,

reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali)".

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazione sono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela sono:

- a) le fattispecie delittuose di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- b) le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati e i casi in cui si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza direttamente per le quali il segnalante è tenuto a dichiarare:

- quanto ha appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la P.A.

In particolare, come previsto nel modello cartaceo per la segnalazione di condotte illecite, la segnalazione deve:

- descrivere il fatto (condotta ed evento);
- indicare l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
- indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

In calce alla segnalazione deve essere apposta l'indicazione di luogo e data e la firma del segnalante.

Il “segnalante” non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Procedure di segnalazione

Per l’invio delle segnalazioni si può provvedere a mezzo consegna personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La segnalazione si può effettuare compilando l’apposito modello reperibile nella rete Internet dell’Unione dei Comuni in “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.

Il modulo prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.

All’atto del ricevimento della segnalazione, il “Responsabile” avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l’anonimato non è opponibile per legge.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l’ufficio del “Responsabile” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “Responsabile” agli amministratori di sistema.

Procedura di gestione delle segnalazioni :

Dalla consegna al Responsabile per la prevenzione della corruzione ha inizio la procedura di gestione della stessa.

La segnalazione è presa in carico dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo, in via riservata.

Nel caso di necessità di acquisire ulteriori chiarimenti, da richiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti, l'acquisizione è disposta dal "Responsabile".

Tutte le segnalazioni ricevute sono sottoposte ad istruttoria e definite nel termine di 120 giorni dalla loro ricezione fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, inoltre sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso, invece, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, in relazione alla natura della violazione, il Responsabile provvederà:

a) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);

b) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;

c) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni dell'amministrazione sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Nel caso di soggetti esterni all'amministrazione la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione saranno conservati a norma di legge. Gli eventuali dati sensibili contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il Responsabile per la prevenzione della corruzione renderà conto nella relazione annuale in materia di anticorruzione di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 adottando ogni cautela per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Misure di tutela del segnalante

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Il dipendente che inoltra una segnalazione deve essere individuabile e riconoscibile. Fermo restando quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione la segnalazione anonima non rientra nella fattispecie prevista dalla norma.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni o esterni all'ente si osservano rispettivamente le modalità di cui al paragrafo "Procedura di gestione delle segnalazioni".

La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato. Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo nei casi in cui il procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico e sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

Spetta al responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare valutare se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. L'identità del segnalante viene rivelata al responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare solo al momento della richiesta da parte del soggetto interessato.

Sia in caso di accoglimento della domanda, sia in caso di diniego, il responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare motiva adeguatamente la scelta ai sensi della L. 241/1990.

Il dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite non può, inoltre, "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia", ove per misura discriminatoria si fa riferimento a:

- azioni disciplinari ingiustificate;

- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Misure di tutela del contenuto della segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione adotta ogni cautela per mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento ad esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La documentazione attinente la segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990.

La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Art. 14

Disposizioni ulteriori

La procedura individuata nella presente sezione per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 15
La Formazione.

Nel corso dell'anno si punterà sulla formazione dei dipendenti in materia di corruzione e trasparenza sia tramite e-learning che attraverso giornate formative con dipendenti di altri comuni limitrofi. Il Segretario dell'Unione provvede quasi quotidianamente all'aggiornamento normativo dei responsabili di settore attraverso l'invio mediante atti protocollati di articoli riguardanti novità normative e/o circolari.

Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio per ogni articolazione della struttura dell'Unione, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale i titolari di posizione di Area Organizzativa nonché, in relazione ai programmi annuali dell'ente e alla relativa individuazione delle strutture sottostanti, tutti i dipendenti che siano titolari di funzioni o incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche avvalendosi del Servizio competente in materia ed in relazione alle risorse annualmente messe a disposizione dall'Amministrazione, predispone un programma di formazione ricorrendo a professionalità interne o esterne.

Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i Responsabili di Area, pur con i limiti derivanti dall'esiguità del personale assegnato, sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Settori. Di tale attività sarà dato atto nella relazione annuale sulla performance.

Al fine di coinvolgere anche il livello politico amministrativo e di consolidare la consapevolezza relativamente alle misure di anticorruzione e trasparenza, ai percorsi formativi organizzati dall'Ente dovranno essere invitati a partecipare anche gli amministratori.

Art. 16
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.

Il PNA 2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione. Per questi motivi, si incaricano i responsabili di settore competenti *ratione materiae* del compito di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Art. 17

Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione.

Titolo II

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 18

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1. Come già indicato, il programma è ormai trasfuso nel Piano di prevenzione della corruzione e la sua distinzione come sezione del Piano ha il solo scopo di chiarirne i contenuti.

2. I caratteri dell'ente e della sua organizzazione sono stati descritti in premessa.

Art. 19

Obiettivi e collegamento con gli altri strumenti di programmazione

1. Il Programma è finalizzato a dare organica, piena e completa attuazione al principio di trasparenza, livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost.
2. Il Programma contiene misure volte a:
3. garantire la massima diffusione degli atti, delle informazioni, dei documenti relativi all'attività dell'Unione dei Comuni;
4. favorire in tal modo la conoscenza dell'attività istituzionale dell'Unione, il controllo e la partecipazione popolare, implementando i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.).
5. tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali, nelle forme previste dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali;
6. completare le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, idonee a prevenire azioni e comportamenti implicanti corruzione, attraverso la pubblicazione delle informazioni e dei documenti previsti dalla normativa vigente.
7. 3. Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di
8. cui all'art. 43, c. 3, d.lgs. 33/2013.

Art. 20

Livelli di trasparenza previsti

1. L'Unione garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito internet istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, secondo i principi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, consultabilità, comprensibilità, omogeneità e accessibilità.
2. L'Unione, inoltre, assicura la conformità ai documenti originali in proprio possesso e l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 33/2013.
3. Nella pagina di apertura del sito istituzionale dell'Unione è presente una sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale sono inseriti i dati e i documenti richiesti dalla legge.
4. La sezione "Amministrazione trasparente" è strutturata in sottosezioni, definite in aderenza alle indicazioni dell'ANAC, idonee a garantire la corretta pubblicazione dei dati richiesti dalla legge.

5. L'Unione assicura l'accesso civico, previsto dall'art. 5, D.Lgs 33/2013, nelle forme e limiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 21

Competenze, misure organizzative, monitoraggio

1. La pubblicazione dei dati e dei documenti è effettuata come segue:

a) Le delibere di giunta e consiglio, le determine e ordinanze presidenziali sono pubblicati dal Responsabile dell'area amministrativa.

b) Le determine sono pubblicate dal Responsabile dell'area che ha redatto la determina. Il Responsabile di settore può autorizzare uno o più dipendenti del proprio settore.

c) Gli altri atti e informazioni sono pubblicati dal dipendente che ha adottato l'atto.

c 1) Considerate le limitate funzioni in capo all'Unione ogni dipendente è anche referente per la trasparenza, e ha, quindi, la responsabilità di pubblicazione degli atti di competenza; segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di eventuali lacune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge annualmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Unione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando progressivamente, per quanto possibile viste le funzioni limitate dell'Unione, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 22

Dati ulteriori

1. L'Unione si impegna a inserire nel proprio sito internet, nella pagina principale, avvisi per informare la popolazione delle attività che verranno svolte.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis, c. 3, DLGS 33/2013, i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei Responsabili di area vengono pubblicati integralmente, salvo il rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali. La competenza alla pubblicazione segue quanto indicato all'art. 20.